



COMUNE DI CASSINO

PROVINCIA DI FROSINONE

AREA TECNICA - SERVIZIO AMBIENTE

Cassino li 20/05/2021

ORD. N. 67

IL SINDACO

PREMESSO CHE, a seguito dei risultati scientifici ormai consolidati, il favismo è determinato da una alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima glucosio 6 fosfato deidrogenasi (G6PDH) con il risultato della rottura dei globuli rossi e di conseguente crisi emolitica;

La crisi emolitica, nei diversi casi a seconda della diversa gravità, si caratterizza con manifestazioni sintomatiche progressive che vanno dall'astenia intensa fino ad un quadro clinico di estrema gravità, che può determinare anche il coma e l'arresto cardiaco;

I soggetti con il predetto deficit di G6PDH nella variante mediterranea possono sviluppare crisi emolitica se esposti all'ingestione di legumi denominati fave, ovvero, anche alla sola percezione dell'odore delle medesime o all'inalazione del loro polline durante il periodo dell'inflouescenza;

Il fenomeno del predetto polline può facilmente avvenire in prossimità dei campi ed orti di produzione delle fave;

RILEVATO CHE il Sig. Pasqualino Castrechini nato a Cassino il 03.10.1973 e residente a San Giorgio a Liri in Via Ponte Rotto, 6 ha comunicato con nota n. 26786 del 18/05/2021, che il proprio figlio Renato Castrechini nato a Gaeta (Lt) il 08.11.2005 studente presso I.T.I.S. "E.Majorana" di Cassino Via Sant'Angelo è affetto da favismo grave ed ha segnalato la presenza, in prossimità della scuola, di un campo agricolo utilizzato per la coltivazione di fave;

RITENUTO di dover intervenire con urgenza per prevenire ed eliminare, sul territorio comunale, i gravi pericoli che minacciano la salute dei cittadini affetti da favismo, malattia diffusa nel Mezzogiorno d'Italia ed in particolare, intervenire nel caso specifico anzidetto;

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

CONSIDERATO CHE, chi è affetto da carenza congenita dell'enzima glucosio 6 fosfato deidrogenasi, che determina la malattia comunemente denominata favismo, deve darne tempestiva comunicazione al S.I.S.P. della A.S.L. di Frosinone, documentando la malattia con apposita certificazione specialistica rilasciata da una struttura Sanitaria Pubblica;

ORDINA

1. **IL DIVIETO ASSOLUTO** di coltivazione delle fave entro e sino ad una distanza di mt. 300 dal plesso scolastico frequentato da soggetti affetti da favismo;
2. **L'ELIMINAZIONE IMMEDIATA** della coltivazione di fave nel raggio di mt. 300 dalla scuola sita in Via Sant'Angelo (Loc.Folcara);
3. I cittadini che intendono coltivare fave in siti con distanza inferiore a 300 mt. da edifici non di loro proprietà, possesso ed uso esclusivi, dovranno preliminarmente accertarsi, presso il competente S.I.S.P. della A.S.L. di Frosinone che in detti siti non sia attivo il divieto di coltivazione di fave di cui alla citata Ordinanza;
4. I proprietari dei fondi insistenti nel raggio di 300 mt. dal plesso scolastico frequentato dal soggetto di cui è stata accertata la carenza congenita



COMUNE DI CASSINO

PROVINCIA DI FROSINONE

AREA TECNICA - SERVIZIO AMBIENTE

- dell'enzima G6PHD, a decorrere dalla data della notifica della presente Ordinanza, devono provvedere ad eliminare del tutto il tipo di coltura delle fave;
5. Il presente divieto, avente natura e valenza temporale, sia osservato sino a quando non verrà emanato apposito atto di revoca della Ordinanza in oggetto;

AVVERTE

L'inosservanza ai punti 1-2-4-5 della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

In caso di inottemperanza, il Comune di Cassino, provvederà ad eliminare le colture di fave con onere a carico del titolare del fondo, affidando

DISPONE

- di dare ampia pubblicità alla presente Ordinanza Sindacale eliminando ogni riferimento al caso singolo;
- di notificare la presente Ordinanza, nelle forme di rito, al Sig. Castrechini Pasqualino.

Gli Agenti della Forza Pubblica, della Polizia Locale e gli Ispettori Tecnici del Servizio Igiene e Sanità della A.S.L. di Frosinone, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

Il Sindaco

